

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4636 del 17/09/2021
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06 E SMI, PARTE II - L.R.21/04 - SOCIETA' ELANTAS EUROPE SRL - INSTALLAZIONE SITA IN LOC. LEMIGNANO IN COMUNE DI COLLECCHI (PR) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4775 del 17/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate"; la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

ASSUNTO che:

- nell'impianto Elantas Europe Srl di Lemignano in comune di Collecchio (PR) viene svolta un'attività rientrante nella categoria AIA (rif. All. VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.) 4.1 lettera d) "Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare: idrocarburi azotati, segnatamente ammine, ammidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati";
- l'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 334/99 e s.m.i (Impianti a rischio di incidente rilevante) per la presenza di sostanze classificate pericolose per l'ambiente;
- l'installazione Elantas Europe Srl è autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2020-3211 del 10/07/2020 rilasciato da Arpae SAC di Parma modificata con DET-AMB-2021-92234 del 11/06/2021;

VISTE:

- la comunicazione di modifica non sostanziale presentata tramite portale web IPPC della Regione Emilia Romagna da Elantas Europe Srl ai sensi dell'art.29 Nonies della parte II del D.Lgs.152/06 acquisita al prot.PG/2021/117901 del 28/07/2021 e relativa, in breve, alla produzione di azoto ed alla modifica dei punti di monitoraggio acustico;
- la nota prot.n.PG/2021/122567 del 05/08/2021 con cui il SUAP ha trasmesso l'istanza ad Arpae SAC di Parma;
- la nota acquisita al prot.PG/2021/134130 del 31/08/2021 con cui Elantas ha trasmesso integrazioni volontarie alla documentazione agli atti;

VISTI i seguenti pareri acquisiti nel merito della modifica in parola, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- parere con relazione tecnica di aggiornamento dell'AIA trasmesso da Arpae Servizio Territoriale di Parma con nota prot.PG/2021/143236 del 17/09/2021;
- parere favorevole di AUSL distretto Sud Est, acquisito al prot.PG/2021/120699 del 03/08/2021;
- parere favorevole del Comune di Collecchio, acquisito al prot.PG/2021/135701 del 02/09/2021;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. di MODIFICARE ai sensi dell'art.29 Nonies parte II del D.Lgs.152/06 e smi l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento n. DET-AMB-2020-3211 del 10/07/2020 e successive modifiche citate in premessa in capo alla società Elantas Europe Srl per l'installazione sita in comune di Collecchio, Strada Antolini loc. Lemignano (PR) per l'esercizio dell'attività IPPC classificata come categoria 4.1 lettera d) dell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. secondo quanto riportato nel parere di Arpae-APAO-Servizio Territoriale di Parma, limitatamente alle parti ivi contenute;
2. DI PRESCRIVERE, in particolare, quanto richiesto dal Comune di Collecchio, "che le modifiche introdotte non dovranno comunque aumentare il livello di emissioni prodotte dello stabilimento nel suo complesso, garantendo il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, senza arrecare disturbo agli eventuali recettori sensibili";
3. STABILIRE che rimanga invariata ogni altra parte del provvedimento di A.I.A. n. DET-AMB-2020-3211 del 10/07/2020 e smi;
4. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
 - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
 - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
4. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP Unione Pedemontana Parmense per i seguiti di propria competenza, nonché, per opportuna conoscenza, e alla società Elantas Europe Srl;
5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

6. DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

rif. Arpae prot. PG/2021/118221
del 28/07/2021
Sinadoc 21367/2021

Inviata con PEC

Spett.le
ARPAE SAC PARMA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni Area Ovest

Inviato con PEC

**OGGETTO: AIA - D. Lgs. 152/06 e smi, parte II, Titolo III bis – L. R. 21/2004 mod da L.R.9/2015 Elantas Europe Srl – Installazione sita in Comune di Collecchio, loc. Lemignano –Modifica non sostanziale (produzione azoto e monitoraggio acustico).
Relazione tecnica**

Fa seguito alla Vs istanza protocollo PG/2021/118221 del 28/07/2021 ed alla valutazione della documentazione tecnica ad essa allegata.

Matrice Emissioni sonore:

Considerato il contenuto della relazione tecnica, inerente il nuovo posizionamento dei punti di misura P1(lato Sud) e P2 (lato Est);

Visto quanto contenuto nella documentazione del 30/08/2021, presentata dalla ditta come integrazione volontaria, nella quale il TCA Lucio Leoni attesta che la realizzazione del nuovo impianto di produzione azoto non andrà a variare il quadro acustico attuale e pertanto è confermata la conformità acustica, monitorata in una recente indagine acustica.

Per quanto sopra esposto, relativamente alla matrice emissioni sonore, si esprime parere favorevole alla nuova ubicazione del punto di misura per monitoraggio acustico e alla realizzazione dell'impianto per la produzione dell'azoto.

Pertanto il cap. D.2.8 Emissioni sonore della vigente A.I.A. viene quindi aggiornato inserendo le nuove coordinate dei punti di misura utilizzati per il monitoraggio periodico delle Emissioni sonore:

Punti di misura	Coordinate geografiche
Stazione fonometrica P1	UTM N 4957886 UTM E 599708
Stazione fonometrica P2	UTM N 4957934 UTM E 599871

Matrice Emissioni in Atmosfera:

Considerato quanto riportato nella Relazione tecnica, allegata alla documentazione di istanza di modifica non sostanziale presentata dalla ditta Elantas Europe S.r.l.; e tenuto conto che attualmente l'azienda utilizza l'azoto, generato mediante due pacchi bombolai (25 bombole da 40 L a 200 Bar) a noleggio, per:

- la polmonazione dei tanks degli additivi,
- la fase di lavaggio nel mix 29.

Valutato che l'azienda in relazione tecnica ha dichiarato che:

- intende modificare l'attuale sistema di gestione dell'azoto e specificamente intende realizzare un nuovo impianto di produzione di azoto mediante 2 (due) generatori posizionati in apposito vano tecnico e alimentati dalla rete di aria compressa esistente,
- la produzione di azoto avverrà tramite una sorta di "separazione molecolare" dell'aria ambiente dalla quale verrà estratto solo azoto (N₂) che successivamente sarà inviato al serbatoio di accumulo e da qui distribuito per gli usi necessari alla produzione,
- il nuovo impianto non funzionerà in modo continuo ma entrerà in funzione solo quando scenderà la pressione del serbatoio di accumulo dell'azoto pertanto le emissioni non saranno continue,
- l'impianto necessiterà di due sfiati, che saranno denominati E51 ed E52, che si azioneranno alternativamente e dai quali sarà emessa aria ambiente dalla quale è stato eliminato l'azoto,

- l'eventuale condensa prodotta dal sistema verrà raccolta in un idoneo contenitore e successivamente conferita come rifiuto.

Tenuto conto che quanto richiesto dalla ditta non comporta variazioni circa la potenzialità dell'impianto in termini di materie prime/prodotti finiti, che non determinerà modifiche al piano di monitoraggio, che non modificherà in modo sostanziale la qualità e quantità dei rifiuti prodotti e fermo restando tutto quanto presente nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, DET-AMB-2020-3211 del 10/07/2020, con la presente si comunica che nulla osta alla modifica non sostanziale richiesta dalla ditta Elantas Europe S.r.l..

Il cap. D.2.5 Emissioni in atmosfera della vigente A.I.A. viene quindi aggiornato inserendo i nuovi punti di emissione E51 ed E52, a servizio dell'impianto di produzione di azoto, come di seguito riportato:

Emissioni n. 51 e n. 52 - Impianto di produzione azoto.

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Lavaggio pezzi:

Tenuto conto inoltre di quanto riportato nella Relazione tecnica, allegata alla documentazione di istanza di modifica non sostanziale, presentata dalla ditta Elantas Europe S.r.l.;

Valutato che l'azienda intende risistemare la zona antistante il lavaggio pezzi nel box in quanto tali operazioni di lavaggio (dei coperchi dei mix, dei componenti meccanici, delle pedane ecc) vengono eseguite, sia durante le attività di manutenzione che per esigenze produttive, mediante un pulivapor nel box chiuso con raccolta delle acque di risulta in apposita vasca e successivo conferimento come rifiuto.

Visto

- che l'azienda intende inserire un'ulteriore sicurezza operativa realizzando una nuova canaletta carrabile trasversale al piazzale per la raccolta dell'acqua proveniente da eventuali sversamenti di tali acque,

- che le stesse acque verranno convogliate in un pozzetto dotato di valvola di intercettazione che si chiuderà in automatico ad ogni utilizzo del pulivapor. Nel caso in cui il pozzetto si dovesse riempire, l'acqua sarà estratta mediante pompa sommersa, posta all'interno dell'esistente vasca di contenimento ad uso del box di lavaggio. In caso di non utilizzo del pulivapor o in caso di eventi meteorici (in

questo caso il lavaggio sarà interdetto) la valvola di sicurezza resterà aperta e l'acqua fluirà per caduta nella tubazione di scarico esistente come avviene già attualmente.

Considerato che quanto richiesto non modifica l'attuale assetto degli scarichi idrici dell'azienda e non modifica la gestione dei prelievi con la presente si comunica che nulla osta alla modifica non sostanziale richiesta dalla ditta Elantas Europe S.r.l..

Distinti saluti.

I TECNICI ARPAE


IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Michela Bianchi - Roberto Marchignoli

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ENTECA N. 5107- R.R.: RER/00060

Sara Reverberi

(Documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Sezione
Provinciale Di Parma - Staff
Amministrazione E Comunicazione
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: AIA - D. Lgs. 152/06 e smi, parte II, Titolo III bis L. R. 21/2004 mod da L.R.9/2015 Elantas Europe Srl Installazione sita in Comune di Collecchio, loc. Lemignano Modifica non sostanziale (produzione azoto e monitoraggio acustico).


In riferimento alla richiesta di parere riguardante la Modifica Non Sostanziale dell'A.I.A. della Ditta Elantas Europe S.r.l. avente sede in Comune di COLLECCHIO (PR), Strada Antolini n.1 loc. Lemignano pervenuta in data 28.07.2021 ns. prot.52589,

esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e tenuto conto che:

- l'azienda intende modificare l'attuale sistema di gestione dell'azoto (N₂) utilizzato nell'installazione. L'azoto attualmente utilizzato nel processo produttivo viene generato mediante n°2 pacchi di bombole a noleggio. Dati gli elevati costi di noleggio e tenuto conto che la gestione degli stessi viene effettuata manualmente, si è deciso di realizzare un nuovo impianto di produzione di Azoto mediante due generatori situati in apposito vano tecnico alimentati dalla rete aria compressa esistente. La produzione di azoto avverrà tramite "separazione molecolare" dell'aria ambiente dalla quale verrà estratto il solo N₂ che sarà poi inviato al serbatoio di accumulo e da qui distribuito per gli usi necessari alla produzione. Il sistema necessiterà di due sfiati (nuove emissioni E51 ed E52 che lavoreranno alternativamente) dai quali verrà emessa aria ambiente da cui sarà stato estratto l'azoto, quindi senza alcuna presenza di ulteriori inquinanti;
- si effettuerà inoltre la risistemazione della zona antistante il lavaggio pezzi nel box mediante realizzazione di una nuova canaletta carrabile trasversale al piazzale per raccogliere l'eventuale acqua che dovesse per qualunque motivo sfuggire alla raccolta interna, tale acqua sarà convogliata in un pozzetto dotato di valvola di intercettazione automatica che si chiuderà in automatico ad ogni utilizzo del pulivapor;

si esprime parere igienico sanitario favorevole alla richiesta di cui all'oggetto.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma
Settore Assetto del Territorio

Collecchio, 31.08.2021
trasmessa via pec

Spett.le
ARPAE SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Ditta Elantas Europe srl - Autorizzazione Integrata Ambientale det. 3136 del 02.09.2016 e s.m.i. - modifica non sostanziale Suap 982/2021: parere di competenza

In riferimento alla domanda presentata al SUAP dalla ditta "Elantas Europe srl" ed acquisita agli atti il 05.08.2021 al prot. 14918, per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto, relativa alla realizzazione di impianto di produzione azoto, con introduzione nuovi punti di emissioni (E51 ed E52) e di modifica dei punti di monitoraggio acustico, senza aumento della capacità produttiva, per l'impianto posto in Collecchio – fraz. Lemignano - via Antolini 1, si evidenzia quanto segue:

- per quanto concerne le **emissioni in atmosfera**, si conferma, rispetto all'autorizzazione in essere, la compatibilità urbanistica dell'insediamento il quale ricade, in base al Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato con DCC n. 51 del 06.10.2020 (in vigore dal 11.11.2020) in Territorio Urbanizzato (art. 32 della LR 24/2017) - Zone urbane prevalentemente produttive: P2 – Insediamenti produttivi prevalentemente artigianali o industriali (art. 4.12 delle Norme) – Stabilimento a rischio di incidente rilevante (RIR art. 37 ter del PTCP e art. 1 del DM 09.05.2001.
L'ambito è interessato in parte dal limite di rispetto stradale (art. 2.9 delle Norme) e da linea di elettrodotto. Area di ricarica della falda – Settore di tipo "A" (Titolo III Cap. t PTA e art.23 PTCP).
In base alla rappresentazione cartografica della Microzonazione Sismica l'area di cui ai mappali in richiesta risulta in "Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali - FA I.S. 0,1-0,5s= 1,9-2,0
- in merito alla **matrice rumore**, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta in data 30.08.2021 dal tecnico competente in acustica ambientale, Leoni Lucio - Studio Alfa, con cui viene dichiarato che quanto previsto in progetto non comporta modifiche al quadro acustico attuale, confermando al contempo il rispetto dei limiti di cui alla zonizzazione acustica comunale.
Nel prende atto di quanto dichiarato, si specifica che le modifiche introdotte non dovranno comunque aumentare il livello di emissioni prodotte dello stabilimento nel suo complesso, garantendo il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica senza arrecare disturbo agli eventuali i ricettori sensibili

Si ricorda inoltre che la realizzazione di eventuali interventi di carattere edilizio ritenuti necessari, dovrà essere subordinata all'ottenimento del necessario titolo abilitativo.

Con la presente, per quanto di competenza ed in merito a quanto evidenziato, si esprime parere favorevole alla modifica non sostanziale all'AIA indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.